

ESENTE DA BOLLO E
DA REGISTRO AI SENSI
DEL DL 117/2017 ART.
82 COMMA 3 E S.

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DELL'ASSOCIAZIONE DENOMINATA MOVEMBER IN MORBEGNO

Il giorno 30 maggio 2022, presso la sede sociale in Morbegno, piazza Bossi nr. 6, si è riunita l'assemblea ordinaria dell'Associazione "Movember in Morbegno", per discutere e deliberare sul sotto specificato

ORDINE DEL GIORNO

1. Relazione del Presidente sull'esercizio sociale 2021;
2. Approvazione del bilancio 2021;
3. Approvazione modifica Statuto dell'Associazione;
4. Varie ed eventuali.

Il presidente dell'associazione Luca Sathya Pettinato constata la presenza di nr. 16 soci su un totale di 19 e dichiara validamente costituita l'adunanza.

I componenti nominano all'unanimità quale Presidente dell'Assemblea dei soci il Sig. Luca Sathya Pettinato e Segretario il Sig. Corrado Molta.

1. Relazione del Presidente sull'esercizio sociale 2021

Il Presidente evidenzia come la diffusione della pandemia abbia impedito lo svolgimento appieno delle consuete attività sociali anche nel corso del 2021. La nuova ondata di contagi nei mesi autunnali e le conseguenti misure restrittive adottate dalla autorità hanno impedito infatti l'organizzazione degli eventi di sensibilizzazione e di raccolta fondi tipici del mese di novembre.

Nonostante ciò, è stato possibile effettuare, in collaborazione con LILT (Lega Italiana Lotta ai Tumori) di Sondrio, numerosi prelievi gratuiti a uomini sopra i 50 anni di età per controllare il valore del PSA, valore-spia per il cancro alla prostata.

Durante i sabati del mese di novembre, inoltre, è stata installata una "casetta" nei pressi di Piazza Sant'Antonio a Morbegno con lo scopo di condurre un'azione divulgativa del messaggio proprio dell'associazione e raccogliere fondi. Anche questa attività ha avuto un buon riscontro da parte della cittadinanza.

Pettinato sottolinea come l'auspicio sia che la situazione vada progressivamente migliorando nel corso del 2022 in modo da consentire il riavvio delle attività dell'associazione.

2. Approvazione del bilancio 2021

Successivamente viene data lettura del bilancio sociale che viene approvato all'unanimità.

3. Approvazione modifica Statuto dell'Associazione

Preso atto che:



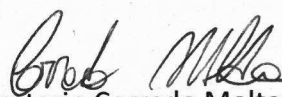
- la presente assemblea in seduta straordinaria, il giorno 18 luglio 2019 ha approvato le modifiche allo Statuto nell'ambito dell'adeguamento al Codice del Terzo Settore, D.Lgs. 117/2017, ai sensi dell'art. 101, comma 2;
- successivamente alla data di svolgimento dell'assemblea, le interpretazioni introdotte dalla Nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 18244 del 30 novembre 2021 ha escluso la possibilità della cooptazione di uno o più amministratori in sostituzione di quelli eletti per le associazioni del Terzo Settore;
- in data 10 maggio 2022 è pervenuta comunicazione dalla Provincia di Sondrio con la richiesta di modifiche sulla possibilità di cooptazione;

L'Assemblea delibera di adeguare lo statuto alla Nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 18244 del 30 novembre 2021 eliminando dall'articolo 17 dello Statuto la frase *"Eventuali sostituzioni dei componenti del consiglio direttivo effettuate, attraverso cooptazione da parte dello stesso consiglio, nel corso del triennio devono essere convalidate dalla prima Assemblea utile. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti"*.

L'assemblea approva all'unanimità lo statuto così modificato e conferisce mandato al presidente di registrarlo e darne comunicazione alla Provincia al fine di consolidare la trasmigrazione per l'iscrizione al RUNTS come richiesto.

Il Presidente, rilevato che sono stati trattati tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno, dichiara chiusa l'Assemblea e sciolta la riunione, previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale.

Morbegno, 30 maggio 2022


Il Segretario Corrado Molta

Il Presidente Luca Sathya Pettinato



AGENZIA DELLE ENTRATE

Ufficio territoriale di

Morbegno

Regione Lombardia

16 GIU. 2022

SS3 3

In data 16/06/2022

Regione Lombardia

Sanzioni

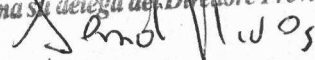
Tributi

TOTALE ESENTE

IL FUNZIONARIO

(Luigi Nives)

Firma delegata del Direttore Provinciale





USCITE	2021	2020	ENTRATE	2021	2020
A) Uscite da attività di interesse generale			A) Entrate da attività di interesse generale		
			1) Entrate da quote associative e apporti dei fondatori	190,00	90,00
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	1.150,00	-	2) Entrate dagli associati per attività mutuali	-	-
2) Servizi	30,00	310,00	3) Entrate per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori	-	-
			4) Erogazioni liberali	-	-
3) Godimento beni di terzi	-	-	5) Entrate del 5 per mille	-	-
4) Personale	-	-	6) Contributi da soggetti privati	-	-
			7) Entrate per prestazioni e cessioni a terzi	-	-
5) Uscite diverse di gestione	-	-	8) Contributi da enti pubblici	-	-
			9) Entrate da contratti con enti pubblici	-	-
			10) Altre entrate	-	-
Totale	1.180,00	310,00	Totale	190,00	90,00
			Avanzo/disavanzo attività di interesse generale	- 990,00	- 220,00
B) Uscite da attività diverse			B) Entrate da attività diverse		
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	-	-	1) Entrate per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori	-	-
2) Servizi	-	-	2) Contributi da soggetti privati	-	850,00
3) Godimento beni di terzi	-	-	3) Entrate per prestazioni e cessioni a terzi	-	-
4) Personale	-	-	4) Contributi da enti pubblici	-	-
5) Uscite diverse di gestione	-	-	5) Entrate da contratti con enti pubblici	-	-
			6) Altre entrate	-	-
Totale	-	-	Totale	-	850,00
			Avanzo/disavanzo attività diverse	-	850,00
C) Uscite da attività di raccolta fondi			C) Entrate da attività di raccolta fondi		
1) Uscite per raccolte fondi abituali	-	-	1) Entrate da raccolte fondi abituali	3.870,00	-
2) Uscite per raccolte fondi occasionali	-	-	2) Entrate da raccolte fondi occasionali	-	-
3) Altre uscite	-	-	3) Altre entrate	-	-
Totale	-	-	Totale	3.870,00	-
			Avanzo/disavanzo attività di raccolta fondi	3.870,00	-
D) Uscite da attività finanziarie e patrimoniali			D) Entrate da attività finanziarie e patrimoniali		
1) Su rapporti bancari	11,1	8,4	1) Da rapporti bancari	0,8	0,97
2) Su investimenti finanziari	0	0	2) Da altri investimenti finanziari	0	0
3) Su patrimonio edilizio	0	0	3) Da patrimonio edilizio	0	0
4) Su altri beni patrimoniali	0	0	4) Da altri beni patrimoniali	0	0
5) Altre uscite	0	0	5) Altre entrate	0	0
Totale	11,1	8,4	Totale	0,8	0,97
			Avanzo/disavanzo attività finanziarie e patrimoniali	-10,3	-7,43
E) Uscite di supporto generale			E) Entrate di supporto generale		
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	-	-	1) Entrate da distacco del personale	-	-
2) Servizi	-	-	2) Altre entrate di supporto generale	-	-
3) Godimento beni di terzi	-	-			
4) Personale	-	-			
5) Altre uscite	-	-			
Totale	-	-	Totale	-	-
Totale uscite della gestione	1.191,10	318,40	Totale entrate della gestione	4.060,80	940,97
			Avanzo/disavanzo d'esercizio prima delle imposte	2.869,70	622,57
			Avanzo/disavanzo d'esercizio prima di investimenti e disinvestimenti patrimoniali, e finanziamenti	2.869,70	622,57

Uscite da investimenti in immobilizzazioni o da deflussi di capitale di terzi	2021	2020	Entrate da disinvestimenti in immobilizzazioni o da flussi di capitale di terzi	2021	2020
1) Investimenti in immobilizzazioni inerenti alle attività di interesse generale	-	-	1) Disinvestimenti di immobilizzazioni inerenti alle attività di interesse generale	-	-
2) Investimenti in immobilizzazioni inerenti alle attività diverse	-	-	2) Disinvestimenti di immobilizzazioni inerenti alle attività diverse	-	-
3) Investimenti in attività finanziarie e patrimoniali	-	-	3) Disinvestimenti di attività finanziarie e patrimoniali	-	-
4) Rimborso di finanziamenti per quota capitale e di prestiti	-	-	4) Ricevimento di finanziamenti e di prestiti	-	-
Totale	-	-	Totale	-	-
			Imposte		
			Avanzo/disavanzo da entrate e uscite per investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti	-	-

	2021	2020
Avanzo/disavanzo d'esercizio prima di investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti	2.869,70	622,57
Avanzo/disavanzo da entrate e uscite per investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti	-	-
Avanzo/disavanzo complessivo	2.869,70	622,57

	2021	2020
Cassa a banca	3.780,59	910,89
Cassa	-	-
Depositi bancari e postali	3.780,59	910,89

**STATUTO PER
L'ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO
Movember in Morbegno**

ART. 1 (Denominazione e sede)

È costituita, l'associazione denominata: "Movember in Morbegno Organizzazione di Volontariato (o ODV)". L'associazione è un Ente del Terzo settore, è disciplinata dal presente statuto e agisce nei limiti del d.lgs. 117/2017.

L'organizzazione ha sede legale in via Ganda 13 nel comune di Morbegno (SO) e la sua durata è illimitata.

Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria e può essere deliberata dal consiglio direttivo.

ART. 2 (Finalità)

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. In particolare, intende svolgere attività di sensibilizzazione e raccolta fondi a favore della ricerca riguardo malattie tumorali maschili.

ART. 3 (Attività di interesse generale)

L'associazione, nel perseguire le finalità di cui sopra, svolge in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale ai sensi dell'articolo 5 comma 1 del D.Lgs. 117/2017:

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo.

In particolare, l'associazione si propone di:

- Distribuire schede informative riguardo la malattia e la ricerca
- Organizzare di serate e/o eventi a tema
- Attuare ogni servizio idoneo al raggiungimento degli scopi di cui al presente articolo

Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte prevalentemente in favore di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

ART. 4 (Attività diverse)

L'associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale individuate nell'art. 3 purché assumano carattere strumentale e secondario nel pieno rispetto di quanto stabilito dall'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 e relativi provvedimenti attuativi.

ART. 5 (Raccolta fondi)

L'associazione può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 6 (Ammissione)

Possono aderire all'associazione tutte le persone fisiche che, interessate alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali.

L'associazione può prevedere anche l'ammissione come associati di altri Enti di Terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle organizzazioni di volontariato associate.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo Settore.

I soci sono suddivisi in ordinari e onorari.

I soci ordinari sono tutti coloro che, avendo presentato domanda ed impegnandosi a rispettare lo scopo sociale e a seguire le direttive dell'Associazione, vengono ammessi a farne parte dal consiglio direttivo.

I soci onorari sono tutti coloro ai quali il consiglio direttivo riconosca tale qualifica in considerazione del particolare contributo fornito alla vita dell'Associazione.

L'ammissione alla associazione è deliberata dal consiglio direttivo, comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati. In caso di rigetto il consiglio direttivo deve, entro sessanta giorni, comunicare la deliberazione, con le specifiche motivazioni, all'interessato.

L'interessato, ricevuta la comunicazione di rigetto, ha sessanta giorni per chiedere che si pronunci l'Assemblea in occasione della prima convocazione utile.

Ciascun associato maggiore di età ha diritto di voto, senza regime preferenziale per categorie di socio. Sono escluse partecipazioni temporanee alla vita dell'Associazione.

ART. 7 (Diritti e doveri dei soci)

I soci sono chiamati a contribuire alle spese annuali dell'associazione con la quota sociale ed eventuali contributi finalizzati allo svolgimento delle attività associative. Tali contributi non hanno carattere patrimoniale e sono deliberati dall'Assemblea.

La quota sociale è annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di scioglimento, di decesso o di perdita della qualità di associato e deve essere versata entro il termine stabilito annualmente dall'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo.

L'associazione garantisce uguali diritti e doveri a ciascun socio escludendo ogni forma di discriminazione.

Ciascun associato ha diritto:

- a) di partecipare alle Assemblee, di esprimere il proprio voto in Assemblea direttamente o per delega e di presentare la propria candidatura agli organi sociali;
- b) di essere informato sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- c) di partecipare alle attività promosse dall'associazione;
- d) di conoscere l'ordine del giorno delle Assemblee;
- e) di recedere in qualsiasi momento.

Inoltre, gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste dal regolamento interno o da apposita delibera del consiglio direttivo.

Ciascun associato ha il dovere di:

- a) rispettare il presente statuto, l'eventuale regolamento interno e, quanto deliberato dagli organi sociali;
- b) attivarsi, compatibilmente con le proprie disponibilità personali, con la propria attività gratuita e volontaria, per il conseguimento dello scopo;
- c) versare la quota associativa secondo l'importo stabilito dal consiglio direttivo.

ART. 8 (Perdita della qualifica di socio)

La qualità di socio si perde in caso di decesso, recesso, scioglimento o esclusione.

L'associato può in ogni momento recedere senza oneri dall'associazione dandone comunicazione scritta al consiglio direttivo. Il recesso non comporta la restituzione della quota associativa o di altre somme eventualmente versate all'associazione. Le dimissioni diventano effettive nel momento in cui la comunicazione perviene al consiglio direttivo, ma permangono in capo all'associato le obbligazioni eventualmente assunte nei confronti dell'associazione.

L'associato, che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto o alle decisioni deliberate dagli organi sociali, può essere escluso dall'associazione stessa.

La perdita di qualifica di associato è deliberata dal consiglio direttivo.

La delibera del consiglio direttivo che prevede l'esclusione dell'associato deve essere comunicata al soggetto interessato il quale, entro trenta (30) giorni da tale comunicazione, può ricorrere all'Assemblea degli associati mediante raccomandata inviata al Presidente dell'associazione.

L'Assemblea delibera solo dopo aver ascoltato, con il metodo del contraddittorio, gli argomenti portati a sua difesa dall'interessato.

ART. 9 (Attività di volontariato)

L'attività di volontariato è prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro neppure indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.

Le prestazioni fornite dai volontari sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per le attività prestate. Le attività dei volontari sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'associazione.

ART. 10 (Organi sociali)

Gli organi dell'associazione sono:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il consiglio direttivo;
- c) il presidente;

Gli organi sociali hanno la durata di 3 esercizi e i loro componenti possono essere riconfermati.

I componenti degli organi sociali non percepiscono alcun compenso. Ad essi possono, tuttavia, essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione.

ART. 11 (Assemblea)

L'associazione è dotata di un ordinamento democratico che garantisce la partecipazione, il pluralismo e l'uguaglianza dei soci.

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti gli associati. Essa è il luogo fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'associazione. Ogni socio ha diritto ad esprimere un voto.

L'Assemblea è presieduta dal presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal vicepresidente.

I soci possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri soci, conferendo loro delega scritta.

Ciascun associato può rappresentare fino ad un massimo di tre associati.

Non può essere conferita la delega ad un componente del consiglio direttivo o di altro organo sociale.

Sono ammessi al voto gli associati che hanno acquisito tale qualifica dal momento della approvazione del consiglio direttivo.

ART. 12 (Competenze dell'Assemblea)

L'Assemblea ordinaria ha il compito di:

- a) eleggere e revocare i componenti del consiglio direttivo scegliendoli tra i propri associati;
- b) approvare il programma di attività e il preventivo economico per l'anno successivo;
- c) approvare il rendiconto/bilancio di esercizio e la relazione di missione;
- d) deliberare in merito alla responsabilità dei componenti del consiglio direttivo ed a conseguenti azioni di responsabilità nei loro confronti in caso di danni, di qualunque tipo, derivanti da loro comportamenti contrari allo statuto o alla legge;
- e) deliberare, quando richiesto e, in ultima istanza, sui provvedimenti di rigetto della domanda di adesione all'associazione, garantendo ad esso la più ampia garanzia di contraddittorio;
- f) ratificare i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal consiglio direttivo per motivi di urgenza;
- g) approvare eventuali regolamenti interno predisposti dal consiglio direttivo;
- h) fissare l'ammontare del contributo associativo;
- i) deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

L'Assemblea straordinaria ha il compito di:

- a) deliberare sulle modificazioni dello statuto;
- b) deliberare lo scioglimento e la liquidazione dell'associazione.

ART. 13 (Convocazione dell'Assemblea)

L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'associazione in via ordinaria, almeno una volta all'anno, e comunque ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell'associazione.

L'Assemblea si riunisce, altresì, su convocazione del presidente o su richiesta motivata e firmata da almeno un decimo (1/10) degli associati, oppure da almeno un terzo (1/3) dei componenti del consiglio direttivo.

L'Assemblea è convocata, almeno 7 (sette) giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta dell'avviso di convocazione inviata tramite lettera, o tramite telefax, o con altro mezzo anche elettronico che certifichi la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, del luogo, dell'ora e della data dell'adunanza.

ART. 14 (Validità dell'Assemblea e modalità di voto)

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno degli associati presenti in proprio o per delega e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti in proprio o per delega.

L'Assemblea ordinaria delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza degli associati presenti.

L'Assemblea straordinaria è convocata per deliberare in merito alla modifica dello Statuto o allo scioglimento e liquidazione dell'Associazione.

Fatto salvo quanto previsto dal comma successivo, l'Assemblea straordinaria delibera con la presenza della maggioranza assoluta dei soci iscritti nell'apposito libro dei soci e il voto favorevole dei tre quarti (3/4) dei presenti.

In caso di scioglimento, l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno i tre quarti (3/4) dei soci iscritti nell'apposito libro dei soci.

All'apertura di ogni seduta, l'Assemblea elegge un segretario il quale redige il verbale e lo sottoscrive unitamente al Presidente.

I componenti del consiglio direttivo non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio preventivo e consuntivo e della relazione sull'attività svolta e in quelle che riguardano la loro responsabilità.

Gli associati che abbiano un interesse in conflitto con quello della associazione, devono astenersi dalle relative deliberazioni.

I voti sono palesi tranne che riguardino persone, nel qual caso si potrà procedere, previa decisione a maggioranza dei presenti, a votazione segreta.

Di ogni riunione dell'Assemblea viene redatto un verbale che, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, è conservato presso la sede dell'associazione per la libera visione di tutti i soci e trascritto nel libro delle Assemblee dei soci. Le decisioni dell'Assemblea sono impegnative per tutti i soci.

ART. 15 (Il Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'associazione. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di

rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo.

Esso opera in attuazione degli indirizzi statutari nonché delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

Il consiglio direttivo è formato da un minimo di 3 ad un massimo di 15 componenti, eletti dall'Assemblea tra gli associati. Il consiglio direttivo elegge tra i suoi componenti il Presidente e il Vicepresidente.

Non può essere nominato consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

I componenti del Consiglio Direttivo svolgono la loro attività gratuitamente, rimangono in carica per la durata di 3 esercizi e possono essere rieletti.

ART. 16 (Competenze del Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo ha il compito di:

- a) compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all'Assemblea;
- b) deliberare in merito alle limitazioni del potere di rappresentanza dei consiglieri;
- c) amministrare, curando la realizzazione delle attività sociali e disponendo delle risorse economiche;
- d) predisporre l'eventuale regolamento interno per la disciplina del funzionamento e delle attività dell'associazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- e) predisporre e sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il rendiconto preventivo (ed il programma di attività, entro il mese di ottobre) e il bilancio consuntivo entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario;
- f) proporre, all'interno della bozza del bilancio preventivo, l'ammontare della quota sociale annuale;
- g) gestire la contabilità e redige la bozza del bilancio consuntivo nonché la relazione di missione sull'attività svolta che rappresenti, in relazione al programma di attività deliberato l'anno precedente dall'Assemblea;
- h) determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando la spesa;
- i) accogliere o respingere le domande degli aspiranti soci;
- j) deliberare in merito all'esclusione di soci;

- j) proporre all'Assemblea ordinaria i provvedimenti disciplinari e di esclusione dei soci;
- k) eleggere il presidente e il vice presidente o più vice presidenti;
- l) nominare il Segretario e il Tesoriere o il Segretario/Tesoriere che può essere scelto anche tra le persone non componenti il consiglio direttivo oppure anche tra i non soci;
- m) ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del consiglio adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
- n) assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dai soci e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio.
- o) istituire gruppi a sezioni di lavoro i cui coordinatori possono essere invitati a partecipare alle riunioni del consiglio e alle Assemblee;
- p) nominare, all'occorrenza, secondo le dimensioni assunte dall'associazione, il Direttore deliberandone i relativi poteri.
- q) delegare compiti e funzioni ad uno o più componenti del Consiglio stesso;
- r) assumere ogni altra competenza non espressamente prevista nello statuto necessaria al buon funzionamento dell'associazione e che non sia riservata dallo statuto o dalla legge, all'Assemblea o ad altro organo sociale.

ART. 17 (Funzionamento del Consiglio Direttivo)

Il consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Essi possono essere dichiarati decaduti, con apposita delibera assunta a maggioranza dal consiglio stesso, qualora si siano resi assenti ingiustificati alle riunioni del consiglio direttivo per tre volte consecutive. Il consiglio direttivo può essere revocato dall'Assemblea con delibera motivata assunta con la maggioranza dei due terzi (2/3) degli associati.

Il Consiglio Direttivo è convocato, almeno 7 (sette) giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta inviata tramite lettera, oppure inoltrata tramite telefax, o con altro mezzo anche elettronico che certifichi la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari.

Il consiglio direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno quattro volte l'anno o quando ne faccia richiesta almeno un terzo (1/3) dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.

Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti esterni e rappresentanti di eventuali sezioni interne di lavoro senza diritto di voto.

Le riunioni del consiglio direttivo sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti eletti.

Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Di ogni riunione del Consiglio Direttivo deve essere redatto il relativo verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario all'uopo nominato, e trascritto nel libro delle riunioni del Consiglio Direttivo.

ART. 18 (Il Presidente)

Il Presidente è eletto a maggioranza dei voti dal consiglio direttivo tra i suoi componenti, dura in carica 3 (tre) esercizi e può essere rieletto.

Il presidente:

- a) ha la firma e la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio;
- b) dà esecuzione alle delibere del Consiglio Direttivo;
- c) può aprire e chiudere conti correnti bancari/postali ed è autorizzato a eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie quietanze;
- d) ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'associazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa;
- e) convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- f) sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione;
- g) in caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal Vicepresidente.

Di fronte ai soci, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del Vicepresidente fa piena prova dell'assenza per impedimento del Presidente.

ART. 19 (Il Segretario)

Il Segretario verbalizza e sottoscrive le riunioni di Assemblea e di Consiglio Direttivo, gestisce la tenuta dei libri sociali garantendone libera visione all'associato che lo richieda.

ART. 20 (Libri sociali)

L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio direttivo;
- d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo e di eventuali altri organi sociali (se istituiti);
- e) il libro dei volontari associati contenente i nominativi degli associati che svolgono attività di volontariato non occasionale nell'ambito dell'associazione

I libri di cui alle lettere a), b), c), e) sono tenuti a cura del consiglio direttivo. I libri di cui alla lettera d) sono tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono.

I verbali, di Assemblea e consiglio direttivo devono contenere la data, l'ordine del giorno, la descrizione della discussione di ogni punto all'ordine del giorno e i risultati di eventuali votazioni.

Ogni verbale deve essere firmato da presidente e dal segretario.

ART. 21 (Risorse economiche)

Le entrate economiche dell'associazione sono rappresentate:

- a) quote sociali
- b) contributi pubblici;
- c) contributi privati;
- d) donazioni e lasciti testamentari non destinati ad incremento del patrimonio;
- e) rendite patrimoniali;
- f) rimborsi derivanti da convenzioni;
- g) fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore e di servizi;
- h) rimborsi delle spese effettivamente sostenute dall'Associazione, purché adeguatamente documentate, per l'attività di interesse generale prestata;
- i) entrate derivanti da attività effettuate ai sensi del c. 1 art. 84 del D.Lgs 117/2017 svolte senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato;
- j) altre entrate espressamente previste dalla legge;
- k) eventuali proventi da attività diverse nel rispetto dei limiti imposti dalla legge o dai regolamenti.

ART. 22 (Risorse economiche)

Il consiglio direttivo gestisce le scritture contabili dell'associazione nel pieno rispetto di quanto prescritto dall'art. 13 e dall'art. 87 del D.Lgs. n. 117/2017.

ART. 23 (Esercizio sociale)

L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio di ogni anno per terminare il 31 dicembre successivo.

Il bilancio consuntivo e la relazione di missione sono predisposti dal consiglio direttivo e devono essere approvati dall'Assemblea entro il mese di aprile.

Il bilancio consuntivo deve essere redatto in conformità del Decreto Ministeriale di cui all'art. 13, comma 3, del D.Lgs. 117/2017 qualora emanato.

La relazione di missione deve rappresentare le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Inoltre deve documentare il carattere secondario e strumentale delle attività diverse, se svolte.

Nei medesimi termini di cui al comma 2, al superamento delle soglie di legge di cui all'art. 14 del Codice del Terzo Settore, si prevede la predisposizione del bilancio sociale da parte del consiglio direttivo e l'approvazione da parte dell'Assemblea. Il bilancio sociale è redatto secondo le linee guida indicate con decreto dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

Il bilancio preventivo deve essere redatto in conformità del Decreto Ministeriale di cui all'art. 13, comma 3, del D.Lgs. 117/2017, qualora emanato, utilizzando lo stesso modello utilizzato per il bilancio consuntivo e deve contenere l'ammontare della quota sociale annua.

La bozza del bilancio preventivo e del programma di attività sono elaborati dal consiglio direttivo e devono essere discussi e approvati dall'Assemblea entro il mese di ottobre di ogni anno

ART. 24 (Divieto di distribuzione degli utili)

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del d.lgs. 117/2017.

Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi e ogni altra eventuale tipologia di entrata è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 25 (Assicurazione dei volontari)

Tutti gli associati che prestano attività di volontariato non occasionale sono assicurati per malattia, infortunio e responsabilità civile.

L'associazione, previa delibera del consiglio direttivo, può assicurarsi per i danni derivanti da propria responsabilità contrattuale ed extracontrattuale.

ART. 26 (Devoluzione del patrimonio)

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'art 45, comma 1, del d.lgs. 117/2017 qualora attivato, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo settore individuato dall'Assemblea, che nomina il liquidatore, aventi analoga natura giuridica e analogo scopo. Nel caso l'Assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art. 9, comma 1, del d.lgs. 117/2017.

ART. 27 (Disposizioni finali)

Per quanto non è previsto nel presente statuto si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Il Presidente: Luigi Sefurto

Il Segretario Verbalizzatore: Guido Mello

Morbegno, 30 maggio 2022